



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE REALAZIONE SINADACALI

Prot. N°

Alle Organizzazioni Sindacali



GDAP-0339867-2010

PU-GDAP-1e00-17/08/2010-0339867-2010

C.G.I.L. - F.P. - Via Leopoldo Serra. 31
00186 - ROMA

C.I.S.L. - F.P.S. - Via Lancisi. 21
00161 - ROMA

U.I.L. - P.A. - Via Emilio Lepido. 46
00175 - ROMA

CONFSAL - UNSA
Via della Trinità dei Pellegrini. 1
00186 - ROMA

RdB - P.I. - Via dell'Aeroporto. 129
00175 - ROMA

F.L.P. - Via Arenula, 70
00100 - ROMA

Federazione _intesa
Via B. Eustachio, 22
00161- ROMA

e, p.c.

Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - Sede

OGGETTO: art.32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151; personale del comparto ministeri.
disciplina del congedo parentale per parto plurimo.

Si trasmette per opportuna informativa, la Lettera Circolare n. 0337269 datata 13.8.2010. della
Direzione Generale del Personale e della Formazione, inerente l'argomento in oggetto indicato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Luca
Luca Orsini



RR

MM

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

LETTERA CIRCOLARE



GDAP-0337269-2010

PU-GDAP-1a00-13/08/2010-0337269-2010

Ai Signori Direttori Generali
SEDE

Al Signor Direttore dell'Istituto
Superiore di Studi Penitenziari
ROMA

Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI

Al Signor Direttore U.O.R.
Ufficio del Capo del
Dipartimento
SEDE

e, p. c.

Al Signor Capo del Dipartimento
della Giustizia Minorile
ROMA

Oggetto : art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151; personale del comparto ministeri, disciplina del congedo parentale per parto plurimo.



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

§1. Da più parti, sono stati sollevati quesiti circa l'ambito di applicazione della norma in oggetto nel caso di parto plurimo. A tale riguardo si comunica quanto segue.

I - OSSERVAZIONI.

§2. L'art. 32 del d. l.gs. 26 marzo 2001, n. 151, comma 1, rubricato "Congedo parentale", recita: "Per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità...".

In ordine all'interpretazione della norma, è prevalso l'orientamento favorevole alla moltiplicazione dei periodi di congedo parentale spettanti.¹

Le argomentazioni a sostegno di questa posizione riguardano il valore preminente dell'interpretazione letterale della norma ("Per ogni bambino..") e la rispondenza della predetta interpretazione alla tutela della prole, nonché l'assenza di contrasti con il sistema normativo di riferimento.

§3. Ne consegue che, in caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore avrà diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dall'art. 32 in esame.

La disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi, sia pure rara, di adozione o affidamento di minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data.

¹ Cfr. INPS, Messaggio 27.6.2001, n. 569 e successiva Circolare 17.1.2003, n. 8; INPDAP, Informativa 11.3.2003, n. 15; ARAN, risposta a quesito 8.7.2004.



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

§4. La collegata questione dei benefici contrattuali, previsti dall'art. 10, comma 2, lettera c) del CCNL 16 maggio 2001, è stata definita dall' ARAN²: " ... questa Agenzia ribadisce che i benefici contrattuali previsti dall'art. 10, comma 2, lettera c) del CCNL del 16 maggio 2001, sono limitati ai primi trenta giorni fruiti dalla lavoratrice o dal lavoratore, indipendentemente dalla durata complessiva dei congedi ai medesimi concessi. In altre parole essi non si moltiplicano in caso di parti gemellari".

II - ISTRUZIONI.

§5. Alla luce di quanto osservato, si dispone quanto segue.

§5.1. Gli uffici dell' Amministrazione ammetteranno il personale che versi nelle condizioni precisate ai §2 e §3 al godimento del periodo di congedo parentale previsto dall' art. 32³, moltiplicato per il numero dei bambini nati ovvero dei minori entrati in famiglia nello stesso momento.

² Risposta a quesito 8 luglio 2004.

³ **Art. 32. Congedo parentale** (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzioni Generali del Personale e della Formazione

§5.2. Gli uffici dell'Amministrazione accorderanno i benefici economici di cui all'art. 10, comma 2, lettera c) del CCNL 16 maggio 2001 in unica misura, senza moltiplicazione per il numero dei nati.

§6. I Signori Provveditori parteciperanno queste istruzioni agli istituti e agli uffici dipendenti. Parimenti, l'Ufficio del Capo del Dipartimento vorrà parteciparle agli uffici di staff e l'Ufficio IV di questa Direzione generale vorrà diramare alle direzioni delle Scuole.

IL DIRETTORE GENERALE
RICCARDO TURRINI VITA